

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Qualità di emigrante - Legge applicabile.

Per determinare la qualità di emigrante si devono seguire i criteri della nostra legislazione, non quelli delle leggi straniere di immigrazione.

16 luglio 1927 - *Transatlantica Italiana c. Avella Alfonso.*

Il 18 luglio 1926, il sig. Avella Alfonso s'imbarcò, munito di biglietto di andata e ritorno in 2^a classe, sul piroscafo *Giuseppe Verdi* della *Transatlantica Italiana*, diretto a New York, ove si recava temporaneamente allo scopo di sistemare alcuni interessi familiari, e precisamente per vendere ai suoi cognati alcuni immobili di sua proprietà. Giunto a New York, le autorità di immigrazione gli richiesero una cauzione di 1000 dollari e, poichè l'Avella non ne possedeva che 500, lo respinsero.

Produsse ricorso contro il vettore per ottenere il risarcimento dei danni, ma la Compagnia oppose avanti l'Ispettore dell'emigrazione di Napoli la incompetenza della giurisdizione speciale, per ragioni di materia, e, nel merito, la infondatezza del ricorso.

Con sentenza del 23 ottobre 1926, l'Ispettore di Napoli, pur ritenendo che l'Avella avesse « la figura di vero visitatore temporaneo », lo considerò ugualmente emigrante, pel motivo che « dopo le leggi restrittive della immigrazione, si devono comprendere nel concetto di emigranti anche coloro che, recatisi nel Nord America con qualifica di non immigranti, risultano inammissibili, perchè in quota, giusta quelle leggi ».

Nel merito, accolse parzialmente il reclamo condannando la Compagnia al pagamento di lire 2840 per tassa di sbarco e nolo di ritorno (articolo 80 del regolamento 1901).

Con atto del 31 dicembre 1926, produsse appello il vettore, insistendo preliminarmente sulla eccezione d'incompetenza ed opponendo nel merito l'assoluta infondatezza del ricorso e l'inapplicabilità dell'articolo 80 del regolamento 1901.

Osservasi: che il ragionamento che leggesi nella decisione impugnata, non è conforme alle disposizioni delle leggi speciali

sull'emigrazione nè ai principî generali di diritto. La qualità di emigrante, infatti, è definita dalla nostra legge con criteri propri, che non possono nè devono essere influenzati da criteri di legislazioni straniere. L'ideale sarebbe che la nozione dell'emigrante fosse, dal punto di vista giuridico, correlativa a quella di immigrante, ma poichè manca tuttora la unificazione internazionale delle leggi emigratorie-immigratorie, deve necessariamente seguirsi la legge del proprio paese per definire la qualità di emigrante. Alla stregua delle nostre leggi, l'Avella non può essere considerato emigrante, poichè egli nè viaggiò in 3^a classe, nè espatriò a scopo di lavoro manuale o per raggiungere i parenti emigrati a tale scopo. Egli, invece, come risulta dallo stesso ricorso e dalla comparsa conclusionale del suo difensore, presentata nel giudizio di primo grado, espatriava temporaneamente per sei mesi, al solo scopo di sistemare i suoi interessi familiari e precisamente per venderè alcuni immobili di sua proprietà. E se così è, ne segue che, non essendo l'Avella un emigrante, la controversia sfuggiva alla cognizione della giurisdizione speciale.
